

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 febbraio 1953, n. 331.

Modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, che istituisce una croce per anzianità di servizio da conferirsi ai militari di ogni grado dell'Esercito e della Marina, quale risulta modificato dal regio decreto 29 luglio 1906, n. 470;

Visto il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, concernente l'istituzione del distintivo di onore per i mutilati di guerra;

Visto il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, che istituisce per gli ufficiali dell'Esercito la medaglia militare al merito di lungo comando;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, che estende ai sottufficiali dell'Esercito il conferimento della medaglia militare al merito di lungo comando;

Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, nella parte riguardante la istituzione della medaglia al valore aeronautico, quale risulta modificato dal regio decreto 24 marzo 1932, n. 433;

Visto il regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2364, recante norme per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, quale ri-

sulta modificato dal regio decreto 12 gennaio 1942, n. 233;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I modelli della croce per anzianità di servizio, del distintivo d'onore per i mutilati di guerra, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto, rispettivamente contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 firmati dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

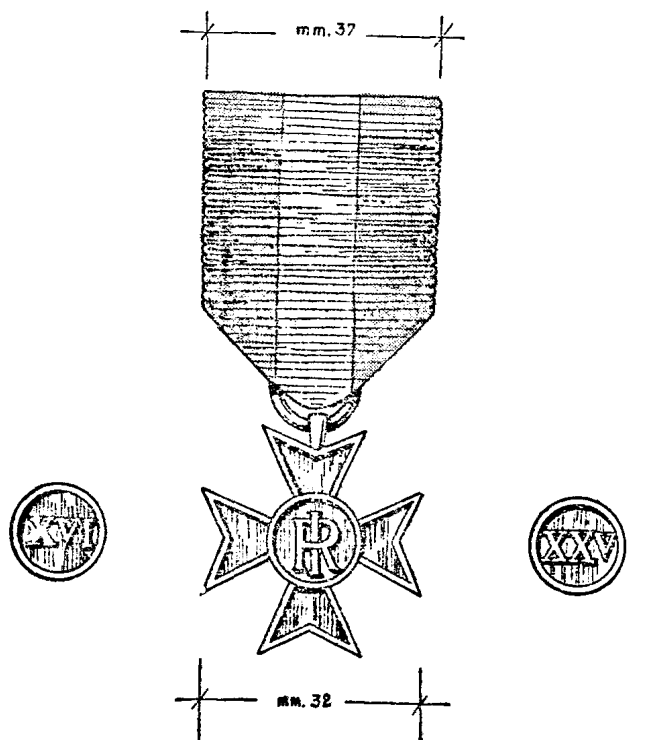
Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1953

Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 128. — PALLA

N. 1

CROCE PER ANZIANITA DI SERVIZIO



IN ARGENTO
per Sottufficiali
con 16 anni di servizio

IN ORO
per Ufficiali
con 25 anni di servizio



IN ARGENTO
per Sottufficiali
con 25 anni di servizio

IN ORO
per Ufficiali
con 40 anni di servizio

Visto, il Ministro per la difesa

PACCIARDI